



Decreto Legge "Rilancio": il punto delle disposizioni per il lavoro

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-05-2020-Supplemento ordinario n.21, il Decreto legge 19 maggio 2020 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Riepiloghiamo le principali disposizioni di carattere lavoristico, previdenziale e fiscale che possono interessare gli Istituti associati all'AGIDAE.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

Art. 28 comma 4

E' previsto un **credito d'imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale degli Enti non commerciali, Enti del terzo settore, Enti religiosi civilmente riconosciuti.

La misura del credito d'imposta è diversamente modulata in funzione del contratto in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- in caso di **contratti di locazione, leasing e concessione di immobili** spetta un **credito d'imposta pari al 60 % del canone mensile versato**;
- in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un **credito d'imposta pari al 30% del canone mensile versato**.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario Art.68 co.1	Sono apportate modifiche all'art. 19 del Decreto Legge "Cura Italia", convertito in legge n.27/2020. I Datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per emergenza Covid-19, possono presentare domanda di assegno ordinario di integrazione salariale (FIS) per una durata massima di 9 settimane per i periodi intercorrenti tra il 23 febbraio e 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli Datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22- ter. Ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19, spetta l'assegno per il nucleo familiare. Per l'assegno ordinario di solidarietà, è stato reintrodotto l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Modifiche all'art.22 in materia di Cassa integrazione in deroga Art. 70	Anche per la cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 Legge n.27/2020, le iniziali nove settimane sono incrementate di ulteriori cinque nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, secondo le modalità di cui agli artt. 22 ter e quater. E' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodo decorrenti dal 1 settembre al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22-ter.
Ulteriori modifiche in materia di integrazioni salariali Art. 71 che inserisce il 22 quater alla Legge 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia	I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'art.22, per i periodi successivi alle nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'INPS a domanda del Datore di lavoro. La domanda può essere trasmessa all'INPS, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge "Rilancio", entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. I datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti in busta paga e che si avvalgono del pagamento diretto da parte dell'INPS devono trasmettere domanda di CIG in deroga entro il 15mo giorno dall'inizio della sospensione o della riduzione della attività lavorativa.

	L'INPS autorizza le domande e dispone il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta, erogando una anticipazione pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. Il residuo sarà pagato dopo la successiva trasmissione dei dati da parte del Datore di lavoro.
Congedi parentali Covid 19 per i dipendenti del settore privato Art.72 comma 1 lett.a)	Sono innalzati a 30 giorni (frazionati o continuativi) i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione va dal 5 marzo sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Congedi parentali Covid 19 per i dipendenti del settore privato Art.72 comma 1 lett.b)	I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, possono astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità, né contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Vigè il divieto di licenziamento.
Bonus "Baby sitting" per dipendenti del settore privato Art. 72 comma 1 lett.c)	E' aumentato il valore del bonus per l'acquisto dei servizi di "baby sitting", da 600 a 1.200 euro e tale bonus può essere utilizzato, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Proroga dei permessi retribuiti Legge 104/1992 Art. 73	Sono state apportate modifiche alla disciplina prevista dall'art. 24 del decreto Legge "Cura Italia", prevedendo un aumento di ulteriori 12 giorni di permesso retribuiti <i>ex lege</i> n.104/92, nei mesi di maggio e giugno 2020.
Divieti licenziamenti per g.m.o. e licenziamenti collettivi Art. 80	Il divieto di avviare procedure di licenziamenti individuali per g.m.o. e collettivi è stato prorogato rispetto alla data inizialmente fissata dall'articolo 46 della legge n. 27/2020 di conversione del decreto "Cura Italia". Il termine dei 60 giorni, (dal 17 marzo 2020 al 16 maggio) è stato prorogato fino al 16 agosto 2020. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate

	dopo il 23/02/2020 e i licenziamenti per g.m.o., ai sensi dell'art. 7 della legge 604/1966 in corso di esecuzione. Inoltre, al datore di lavoro viene concessa la possibilità, nel caso in cui abbia licenziato per giustificato motivo dal 23 febbraio al 17 marzo, di revocare l'operazione facendo una richiesta di trattamento di integrazione salariale di cui agli artt. dal 19 al 22 Decreto Cura Italia per il lavoratore in questione. In questo caso si ripristina il rapporto di lavoro senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. Sono consentiti, invece, i seguenti licenziamenti: - per giusta causa che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro; per giustificato motivo soggettivo, compresi quelli di natura disciplinare; per raggiungimento del limite massimo di età, per la fruizione della pensione di vecchiaia; per la fruizione del pensionamento per la "quota 100"; per superamento del periodo di comporto; dei lavoratori domestici, in quanto, in tali casi, il recesso è "ad nutum"; al superamento del periodo di prova, per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Bonus per lavoratori domestici non conviventi Art. 85	Si riconosce un'indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per Covid-19. Le domande potranno essere presentate tramite CAF o Enti di Patronato su richiesta espressa del lavoratore domestico (non del Datore di lavoro).
Proroga e rinnovi contratti a termine Art. 93	In deroga all'art. 21 del D.Lgs. 81/2015, è stata introdotta la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni (causali) disciplinate dall'art. 19, comma 1, del medesimo Decreto.

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro Art. 95	E' prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro misure di contenimento del rischio di contagio Covid 19, attraverso l'acquisto di: a) apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) dispositivi per l'isolamento ed il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Tali interventi sono incompatibili con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120	E' riconosciuto un credito di imposta finalizzato a sostenere l'adozione di misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. È demandato ad provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto "Rilancio", il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
Proroga della sospensione dei versamenti di imposte e contributi di cui all'art. 61 DL 18/2020 Art.127	La sospensione dei versamenti di imposte e contributi, già prevista dall'art. 61 co. 4 del decreto "Cura Italia", è spostata al 16 settembre 2020 con possibilità di pagamento in unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo.

Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni Art. 152	Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto (19 maggio 2020) e il 31 agosto 2020, è disposta la sospensione delle procedure di pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. E' altresì precluso, nello stesso arco temporale, l'avvio di nuove procedure esecutive. In detto periodo sono sospesi gli obblighi di accantonamento delle somme dovute Al termine della moratoria, la procedura di pignoramento riprende regolarmente senza che il debitore riceva un ulteriore atto di notifica. Ad esempio, nel caso del pignoramento dello stipendio, a partire dal 1° settembre potranno essere trattenute di nuovo le somme dovute senza dover prima informare il lavoratore debitore. La sospensione non si applica ai recuperi coatti promossi in data antecedente all'8 marzo 2020. Sono sospese anche le notifiche di cartelle di pagamento, fermi amministrativi e ipoteche, indipendentemente dal loro valore.
Misure di sostegno economico alla Scuola paritaria fino a 16 anni al sistema integrato da zero a sei anni Art. 233	E' stato incrementato il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.65/2017, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19. E' previsto un contributo complessivo di 65 milioni di euro per i soggetti che gestiscono i servizi educativi e le Istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a causa della sospensione dei servizi didattici ed educativi. Parimenti è stato introdotto un sostegno economico per le scuole primarie e secondarie paritarie con fruitori fino ai 16 anni di età, per compensare la riduzione o la mancata erogazione delle rette per la sospensione dei servizi in presenza. Tale contributo ammonta complessivamente a 70 milioni di euro nell'anno scolastico 2019-2020 e verrà erogato, previo Decreto del MIUR, dagli Uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti fino a 16 anni.